

# Presentazione

La vicenda che qui Emilio Pegoraro racconta mi pare estremamente lontana. Nei quarant'anni trascorsi dal suo inizio l'ambiente nel quale si svolse è tanto mutato, che non so se i figli di quei "livellari" che allora si associarono per elaborare e sostenere una legge riformatrice e per assicurarne ed estenderne l'applicazione anetterebbero qualche importanza ai risultati raggiunti con tanta perseveranza. Capire quanto pesanti fossero le poche lire del "livello" non è facile per chi non ha visto i "casoni", non ha lottato per la "meanda", non ha vissuto gli scioperi dei braccianti, e magari non ha letto "Quinto stato" di Camon. Ma la storia dell'abolizione dei livelli, pur nella modestia delle sue dimensioni geografiche ed economiche, non manca di qualche valore esemplare.

Le leggi che hanno risolto un conflitto di interessi tra due gruppi sociali con la liberazione dei coltivatori veneti da oneri indubbiamente anacronistici ma fondati su titoli legali sono, infatti, il risultato di un lavoro svolto in più luoghi: in biblioteca, nelle campagne, nelle aule parlamentari. In biblioteca per studiare a fondo l'istituto giuridico che s'intendeva modificare; nelle campagne per verificare l'idoneità delle soluzioni ipotizzabili alla soluzione dei casi concreti e per consolidare un movimento di opinione a sostegno dell'iniziativa; nelle aule parlamentari per realizzare le necessarie convergenze tra i vari gruppi politici. E va sottolineato che queste convergenze furono frutto d'una reale e sincera collaborazione; che a spingere i diversi gruppi politici a collaborare seriamente fu la pressione di un movimento unitario; e che le discussioni parlamentari che condussero all'approvazione della legge del 1958 e di quella del 1974 poterono essere approfondite e proficue perchè si riferivano a proposte assai meditate, studiate a tavolino e "sul campo".

La legge del 1958, nata in questo modo, resistette al vaglio della Corte Costituzionale, e fu poi integrata e migliorata, con la legge del 1974, sulla base delle esperienze fatte – e accuratamente raccolte e studiate – nel corso della sua applicazione.

Il concorso dei tre elementi che ho segnalato – la serietà della impostazione giuridica, la mobilitazione e l'organizzazione unitaria dei sogget-

ti interessati alla riforma, la fondamentale concordia dei gruppi parlamentari raggiunta grazie ai primi due elementi – favorì il successo della iniziativa riformatrice in un clima (è il caso di ricordarlo) tutt'altro che favorevole a convergenze tra maggioranza e opposizione. Ma è ancora da sottolineare un fatto che, a differenza di quanto si crede, non è consueto: la riforma fu effettivamente applicata. A mio parere questo risultato va fatto risalire alla tecnica legislativa usata (oltre che alla efficienza dell'associazione dei livellari): tanto la legge del 1958 quanto quella del 1974 sono testi normativi molto brevi e semplici, e non incidono sul diritto processuale. La tendenza dilagante a sovraccaricare i testi legislativi e ad inventare sempre nuove deroghe alle regole processuali vigenti ha spesso ostacolato e talvolta paralizzato l'applicazione di leggi ricche di buone intenzioni ma redatte ignorando che ogni norma, se non vuole subire un processo di rigetto, deve inserirsi senza traumi in un tessuto normativo che non si conosce mai abbastanza a fondo.

Tra i meriti di Emilio Pegoraro, principale artefice di questa esperienza, c'è, ora, anche quello di ricordarcene il valore.

On. Emilio Rosini